

COMUNE DI SAN BASSANO

Provincia di Cremona

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE SVOLTO CON AUTOVETTURA

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 18.03.2019

INDICE

- Art. 1 Oggetto del regolamento.
- Art. 2 Definizione e criteri generali per lo svolgimento del servizio.
- Art. 3 Autorizzazione all'esercizio.
- Art. 4 Figure giuridiche .
- Art. 5 Condizioni di esercizio – Riconoscibilita' delle autovetture.
- Art. 6 Operativita' del servizio.
- Art. 7 Commissione consultiva comunale .
- Art. 8 Determinazione del numero di veicoli da destinare al servizio.
- Art. 9 Requisiti soggettivi per ottenere l'autorizzazione.
- Art. 10 Impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione.
- Art. 11 Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni.
- Art. 12 Contenuto del bando.
- Art. 13 Commissione di concorso e formazione della graduatoria .
- Art. 14 Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione .
- Art. 15 Verifica del veicolo.
- Art. 16 Inizio del servizio.
- Art. 17 Trasferibilita' dell'autorizzazione.
- Art. 18 Sostituzione alla guida.
- Art. 19 Locazione temporanea delle autovetture.
- Art. 20 Sostituzione del veicolo.
- Art. 21 Comportamento del conducente in servizio.
- Art. 22 Comportamento degli utenti.
- Art. 23 Interruzione del trasporto.
- Art. 24 Trasporto delle persone diversamente abili.
- Art. 25 Tariffe.
- Art. 26 Servizi vietati.
- Art. 27 Vigilanza.
- Art. 28 Sanzioni.
- Art. 29 Sanzioni amministrative pecuniarie.
- Art. 30 Sospensione dell'autorizzazione.
- Art. 31 Revoca dell'autorizzazione.
- Art. 32 Rinuncia all'autorizzazione.
- Art. 33 Decadenza dall'autorizzazione.
- Art. 34 Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione.
- Art. 35 Norme finali.

Art. 1
Oggetto del Regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative al trasporto di persone mediante il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura, di cui alla seguente normativa di riferimento:

- a) Legge 15 gennaio 1992, n. 21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”
- b) Legge Regionale 14 luglio 2009 , n. 11 “Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti”
- c) Legge Regionale 4 aprile 2012 n. 6 “Disciplina del settore dei trasporti”
- d) Decreto legislativo 30 Aprile 1992, n. 285 e successive. modificazioni e integrazioni (nuovo Codice della Strada);
- e) D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada);
- f) D.M. 20 aprile 1993 pubblicato in G.U. il 20 maggio 1993 n.124 e s.m.i. (Criteri per la determinazione della tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura);
- g) Legge 22 maggio 2010, n. 73;
- h) Legge 11 febbraio 2019, n. 12;
- i) Ogni altra disposizione generale e speciale avente attinenza con il servizio disciplinato dal presente regolamento.

Art. 2
Definizione e criteri generali per lo svolgimento del servizio.

1. Il servizio di noleggio con conducente svolto mediante autovettura, in seguito denominato “N.C.C.”, provvede al trasporto individuale o di gruppi di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea.

2. Si svolge in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti.

3. Il servizio di N.C.C. viene erogato a richiesta dell’utenza che avanza presso la sede o la rimessa apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.

4. Il servizio di N.C.C. deve essere effettuato secondo i seguenti criteri:

- a) la sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del comune di San Bassano.
- b) l’utenza avanza, presso la sede o la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici;
- c) lo stazionamento delle autovetture adibite al servizio deve avvenire all’interno delle rimesse, salvo quanto disposto dal successivo articolo 6;
- d) è fatto divieto di procurarsi utenza al di fuori della sede o della rimessa di cui alla lettera b), salvo quanto disposto dal successivo articolo 6.

Art. 3
Autorizzazione all’esercizio.

1. L’esercizio del servizio di N.C.C. è subordinato alla titolarità dell’autorizzazione di cui all’articolo 8 della legge 15 gennaio 1992 n. 21, rilasciata dal Comune attraverso bando di pubblico concorso.

2. L'autorizzazione è rilasciata ad una persona fisica in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 6 e 7 della sopracitata legge. Qualora per l'esercizio del servizio di N.C.C. si adotti la forma della persona giuridica (S.p.a., S.r.l. etc.), le autorizzazioni devono sempre essere intestate a singole persone fisiche anche quando sono conferite alla società in qualità di dotazione d'impianto.

3. Per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio di N.C.C. è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede e di una rimessa situati nel territorio del Comune.

4. Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di una sola autovettura. In capo ad uno stesso soggetto è vietato il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C. e della licenza per l'esercizio del servizio di taxi, anche se rilasciate da comuni diversi; in capo ad uno stesso soggetto è invece ammesso il cumulo di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C..

Art. 4 Figure giuridiche.

1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C., al fine del libero esercizio della propria attività possono:

- a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art.5 della legge 8 agosto 1985 n. 443 (Legge quadro per l'artigianato);
- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, oppure in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della legge 15 gennaio 1992 n. 21.

2. Nei casi in cui al primo comma è consentito conferire l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.

3. In caso di recesso dagli organismi di cui al primo comma, l'autorizzazione non può essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

Art. 5 Condizioni d'esercizio. – Riconoscibilità delle autovetture.

1. L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, compresa l'autorizzazione comunale e di esibirli a richiesta degli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale.

2. Unitamente all'autorizzazione il competente ufficio comunale rilascia l'apposita targa di cui al comma 5 dell'articolo 12 della legge 15 gennaio 1992 n. 21 recante il nome e lo stemma del Comune, la scritta "N.C.C." ed il numero corrispondente al numero dell'autorizzazione d'esercizio risultante dal registro cronologico. Il contrassegno dovrà essere esposto in modo inamovibile e ben visibile sulla parte posteriore della carrozzeria del veicolo e all'esterno di questa. Inoltre, all'interno del veicolo, sul parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore andrà apposto un contrassegno con la scritta "noleggio".

3. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo dipendente o da un suo collaboratore familiare, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, purché iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della predetta legge, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del Codice Civile.

4. Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. L'elenco, debitamente vistato dall'ufficio comunale competente, è allegato in copia all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.

5. Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate le norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica e assicurativa.

Art. 6 Operatività del servizio.

1. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di N.C.C. devono avvenire presso le rimesse di cui all'articolo 2 comma 4, con ritorno alle stesse. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori della provincia di Cremona.

2. Per ogni servizio di N.C.C. e' previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio in formato elettronico di cui all'art.11 comma 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e le cui caratteristiche sono stabilite con decreto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il foglio di servizio in formato elettronico deve riportare:

- a) targa del veicolo;
- b) generalità del conducente;
- c) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo;
- d) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;
- e) dati del fruitore del servizio.

3. Fino all'adozione del suddetto decreto, il foglio di servizio elettronico e' sostituito da una versione cartacea dello stesso, caratterizzata da numerazione progressiva delle singole pagine da compilare, avente i medesimi contenuti previsti per quello in formato elettronico, e da tenere in originale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a quindici giorni, per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa.

4. In deroga a quanto previsto dal precedente comma, l'inizio di un nuovo servizio puo' avvenire senza il rientro in rimessa, quando sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa, piu' prenotazioni di servizio oltre la prima, con partenza o destinazione all'interno della provincia di Cremona.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, e' in ogni caso consentita la fermata su suolo pubblico durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell'effettiva prestazione del servizio stesso.

Art. 7
Commissione consultiva comunale.

- 1.** Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio nonché all'applicazione del regolamento, la Giunta Comunale può deliberare di nominare un'apposita Commissione consultiva così composta:
 - a) Responsabile del Servizio, con funzione di Presidente;
 - b) N. 1 rappresentante designato dalle associazioni di categoria dei noleggiatori maggiormente rappresentative a livello nazionale e locale;
 - c) N. 1 rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori;
- 2.** Qualora le associazioni non designino il proprio rappresentante nel termine fissato dall'Ente, il Sindaco procede alla individuazione diretta di tali rappresentanti.
- 3.** I componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni, iniziativa dell'Ente o della associazione che li ha designati.
- 4.** La Commissione delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 5.** Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno.
- 6.** Il Presidente riunisce la Commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno due dei suoi componenti.
- 7.** La Commissione svolge un ruolo consultivo con riferimento all'esercizio del servizio e alla applicazione del regolamento.
- 8.** La Commissione dura in carica quanto il mandato amministrativo del Sindaco.
- 9.** In caso di dimissioni o di perdita dei requisiti, decesso o assenza ingiustificata per oltre tre sedute consecutive di uno o più membri di cui alle lettere b), c) del comma 1, la Giunta Comunale provvede alla sostituzione. La designazione del nuovo membro di cui alle lettere b) e c) del comma 1, spetta all'organizzazione che aveva provveduto alla prima designazione.

Art. 8
Determinazione del numero di veicoli da destinare al servizio.

- 1.** Il numero di autorizzazioni che possono essere rilasciate dal Comune corrisponde al limite assentito dalla Provincia di Cremona ai sensi dell'art. 51 della Legge Regionale 14 luglio 2009, n. 11.
- 2.** Entro il 31 dicembre di ogni anno l'Ufficio competente comunicherà alla Provincia le autorizzazioni rilasciate nel rispetto del numero di cui al comma 1.

Art. 9

Requisiti soggettivi per ottenere l'autorizzazione.

1. L'autorizzazione per il servizio di N.C.C. può essere rilasciata unicamente a soggetti in possesso dei requisiti di seguito indicati:

- a) cittadinanza italiana o equiparata; in mancanza, situazione giuridica che consenta di svolgere il servizio con le modalità di cui all'art. 4;
- b) età non inferiore ad anni diciotto;
- c) iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea, come previsto dall'art. 6 della Legge 15.01.1992 n. 21, tenuto dalla CCIAA;
- d) patente di guida e certificato di abilitazione professionale (KB);
- e) avere la sede operativa nel territorio del Comune di San Bassano;
- f) disponibilità di una rimessa nel territorio del Comune di San Bassano presso la quale il veicolo stazioni a disposizione dell'utenza;
- g) proprietà o disponibilità in leasing di veicolo con le caratteristiche di cui al precedente art.6;
- h) non essere interdetto dall'assunzione dei pubblici uffici;
- l) piena capacità di agire.

Art. 10

Impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione.

1. L'autorizzazione per il servizio di cui al precedente art. 1 non può essere rilasciata a chi:

- a) è incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n.1423; 31 maggio 1965, n.575; 13 settembre 1982, n. 616; 12 ottobre 1982, n.726; 19 marzo 1990 n.55;
- b) ha riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall'art.416 – bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'art.74 del testo unico approvato con decreto del presidente della repubblica 9 ottobre 1990, n.309, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- c) ha riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli artt.314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316 – bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319 –ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;
- d) ha riportato condanna con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello per un delitto commesso con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diverso da quelli indicati al comma precedente;
- e) è stato condannato, per lo stesso fatto, con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
- f) ha riportato condanna, anche non definitiva, per delitti di violenza, resistenza, minaccia od oltraggio a pubblico ufficiale;
- g) è sottoposto a procedimento penale per i delitti indicati nelle lettere b) e f) se per essi è già stato disposto giudizio ovvero se è già stato citato a comparire in udienza per il giudizio;
- h) è incorso in condanne a pene che comportano l'interdizione da una professione o un'arte;
- i) è stato dichiarato fallito;
- j) è incorso in condanne passate in giudicato per non aver rispettato i contratti collettivi di lavoro, le leggi previdenziali e fiscali;
- l) è incorso in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente ed autovettura, sia da parte del Comune di San Bassano, sia da parte di altri comuni;

m) è incorso, in tre o più casi, in sanzioni amministrative definitive, con riferimento all'effettuazione di servizi di trasporto.

2. Gli impedimenti di cui al primo comma per la parte relativa alle lettere da "a" ad "f" non sussistono nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga emessa sentenza, anche se non definitiva, di non luogo a procedere o di proscioglimento o sentenza di annullamento, anche se con rinvio, ovvero provvedimento di revoca nella misura di prevenzione, anche se non definitivo.

3. Gli impedimenti di cui al primo comma, fatta eccezione per quanto previsto al secondo comma, per la parte relativa alle lettere da "a" ad "i" continuano a produrre effetto fin tanto che non sia intervenuta la riabilitazione.

Art. 11

Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni.

1. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C. è rilasciata dal Comune attraverso bando di pubblico concorso per titoli ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo. L'autorizzazione può essere gestita in forma singola o associata.

2. Il bando di concorso è indetto entro sei mesi dal momento in cui si sono rese disponibili a vario titolo una o più autorizzazioni per le quali vi sia almeno una richiesta di assegnazione.

3. Il relativo bando è pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di San Bassano fatta salva la possibilità per il Responsabile del Servizio di procedere ad ulteriori forme di divulgazione.

Art. 12

Contenuto del bando.

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:

- a) requisiti di partecipazione;
- b) numero delle autorizzazioni da assegnare;
- c) indicazione dei criteri generali di valutazione dei titoli;
- d) elencazione dei titoli di preferenza;
- e) indicazione del termine e delle modalità per la presentazione delle domande;
- f) indicazione del termine di chiusura delle operazioni istruttorie;
- g) rinvio alle norme del presente regolamento per quanto concerne la validità e l'utilizzo della graduatoria;
- h) fac-simile di domanda per la partecipazione al concorso.

Art. 13

Commissione di concorso e formazione della graduatoria.

1. La formazione della graduatoria per l'assegnazione delle autorizzazioni è effettuata da una commissione nominata dalla Giunta Comunale e composta da:

- a) Segretario Comunale;
- b) Responsabile del servizio competente del Comune, che la presiede;
- c) Esperto in materia, anche esterno al Comune.

2. La Commissione opera validamente con la presenza dei tre componenti sopra indicati. Le funzioni di segretario sono svolte da uno dei membri della Commissione appositamente individuato dal Presidente.

3. La Commissione valuta la regolarità delle domande per l'assegnazione delle autorizzazioni secondo quanto previsto dal precedente art. 12 e forma una graduatoria in base alla quale propone il rilascio delle autorizzazioni poste a concorso.

4. La graduatoria formulata dalla Commissione di concorso è pubblicata all'albo pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi, ha validità di due anni a decorrere dalla data di approvazione di cui all'art. 14, salvo che non si esaurisca prima di tale termine, nel qual caso, in presenza di ulteriori disponibilità di autorizzazioni, si procede all'emanazione di un nuovo bando.

5. Qualora durante i due anni di validità della graduatoria dovessero determinarsi nuove disponibilità di autorizzazioni in aggiunta a quelle previste nel bando, non dovute ad un aumento del contingente, si procede direttamente alla loro assegnazione sino ad esaurimento della graduatoria.

6. L'aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della autorizzazione.

7. L'assegnazione delle autorizzazioni per il servizio di N.C.C. è condizionata alla presentazione della documentazione di cui al successivo art. 14, entro il termine ivi indicato ed alla verifica d'ufficio da parte del Responsabile del Servizio del possesso degli altri requisiti per l'ammissione al concorso e dei titoli preferenziali.

Art. 14

Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione.

1. Il Responsabile del Servizio (dello Sportello unico, se istituito), approvata la graduatoria, provvede all'assegnazione dell'autorizzazione, previa presentazione da parte dell'assegnatario della documentazione atta a dimostrare il possesso di ogni requisito richiesto e autodichiarato al momento della presentazione della domanda.

2. Qualora non risulti dimostrato anche uno solo dei requisiti dichiarati ed in base ai quali è stata formulata la graduatoria, non si procederà al rilascio dell'autorizzazione e si provvederà alla verifica della documentazione in relazione alla successiva posizione in graduatoria, fatte salve le norme previste in materia di false dichiarazioni dal D.P.R. n. 445/2000.

Art.15

Verifica del veicolo.

1. Prima del rilascio dell'autorizzazione il veicolo è sottoposto a verifica da parte del Responsabile del Servizio, tale verifica riguarda l'aspetto funzionale ed estetico del veicolo che deve essere in buono stato di conservazione, di funzionamento e di decoro e deve possedere i requisiti di cui al precedente art. 5.

Art. 16
Inizio del servizio.

- 1.** Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo.
- 2.** Qualsiasi sospensione del servizio di durata superiore a 7 giorni è comunicata, nel termine perentorio di tre giorni, al competente ufficio comunale.

Art. 17
Trasferibilità dell'autorizzazione.

- 1.** L'autorizzazione fa parte della dotazione d'impianto d'azienda ed è trasferibile, per atto tra vivi, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, quando il titolare stesso si trovi almeno in una delle seguenti condizioni previste dall'art. 9 della predetta legge:
 - a) sia titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
- 2.** Il trasferimento dell'autorizzazione deve essere comunicato al competente ufficio comunale, il quale accerta l'esistenza delle condizioni richieste per il trasferimento ed il possesso dei requisiti da parte dell'avente causa.
- 3.** Il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio "mortis causa" è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso delle condizioni e dei requisiti prescritti.
- 4.** In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad un soggetto terzo nel termine perentorio di due anni.
- 5.** Qualora, col decesso del titolare dell'impresa individuale, l'impresa risulti trasferita a persone in minore età o prive dell'idoneità professionale, è consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l'esercizio provvisorio mediante sostituti iscritti nel ruolo, per la durata di due anni; la stessa regola si applica anche nel caso di incapacità fisica o giuridica del titolare; qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.
- 6.** In ogni caso deve essere comprovato, con idoneo atto di disposizione patrimoniale, il consenso del titolare trasferente o, in caso di morte dello stesso, la situazione successoria per legge o per testamento e l'eventuale consenso degli eredi.
- 7.** Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può essere attribuita altra autorizzazione, né dallo stesso né da altro Comune né gli può essere assegnata nuovamente altra autorizzazione in seguito a trasferimento per atto tra vivi, se non dopo cinque anni dal momento in cui l'interessato ha trasferito la precedente.

Art. 18
Sostituzione alla guida.

1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C., in caso di malattia, invalidita' o sospensione della patente, intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione, possono mantenere la titolarita' dell'autorizzazione, a condizione che siano sostituiti alla guida dei veicoli, per l'intero periodo di durata della malattia, dell'invalidita' o della sospensione della patente, da persone in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente.

2. Il rapporto di lavoro con un sostituto alla guida e' regolato con contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti. Il rapporto con il sostituto alla guida puo' essere regolato anche in base ad un contratto di gestione.

3. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C. possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo dei conducenti, conformemente a quanto previsto dall'articolo 230-bis del codice civile.

Art. 19
Locazione temporanea delle autovetture.

1. Il Responsabile del Servizio può autorizzare la locazione temporanea ed eccezionale di vetture immatricolate in servizio di noleggio con conducente per la sostituzione di vetture guaste o che hanno subito incidenti, alle seguenti condizioni:

- a) la locazione è consentita solo tra ditte autorizzate all'esercizio del noleggio con conducente;
- b) il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque i trenta giorni nell'arco dell'anno.

2. L'autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo.

Art. 20
Sostituzione del veicolo.

1. L'eventuale sostituzione del veicolo indicato nell'autorizzazione è subordinata al preventivo rilascio di autorizzazione, su istanza del titolare, da parte del Responsabile del Servizio.

Art. 21
Comportamento del conducente in servizio.

1. Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:

- a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- c) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
- d) curare la qualità del trasporto in tutti i particolari;
- e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria del mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
- f) consegnare agli uffici comunali qualsiasi oggetto dimenticato dagli utenti all'interno del veicolo;

- g) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri;
- h) rilasciare all'utente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo del trasporto;
- i) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento comunale ed esibirlo a chi ne abbia interesse;
- j) trasportare gratuitamente i cani accompagnatori per persone non vedenti;
- k) trasportare gratuitamente, i bagagli e gli animali da compagnia ristretti negli appositi contenitori;
- l) applicare sul mezzo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
- m) esibire, durante il servizio, un abbigliamento decoroso e comunque confacente al servizio pubblico prestato;
- n) tenere a bordo del mezzo, durante tutti i suoi spostamenti, l'autorizzazione all'esercizio del servizio, il certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti e l'eventuale elenco dei dipendenti o collaboratori;

2. Nell'esercizio dell'attività è fatto divieto di:

- a) fumare nell'abitacolo durante l'espletamento del servizio;
- b) consentire la conduzione del veicolo a persone estranee al servizio, ivi compreso l'utente che ha ordinato la corsa, anche se munite di patente idonea;
- c) trasportare passeggeri in numero superiore al limite massimo di posti indicato sulla carta di circolazione;
- d) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
- e) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei soggetti portatori di handicap;
- f) interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- g) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
- h) deviare dal percorso più breve, salvo comprovabili cause di forza maggiore;
- i) utilizzare per lo svolgimento del servizio un veicolo diverso da quello autorizzato;
- j) esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'Amministrazione comunale;
- k) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo.

3. Restano a carico del titolare delle autorizzazioni e dei conducenti dei mezzi, le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

Art. 22

Comportamento degli utenti.

1. Agli utenti del servizio è fatto divieto di:

- a) fumare nell'abitacolo;
- b) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- c) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal Codice della Strada.

Art. 23

Interruzione del trasporto.

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, l'utente dovrà pagare

solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 24

Trasporto delle persone diversamente abili.

1. Il servizio di N.C.C. di cui al precedente art.1 è accessibile a tutte le persone diversamente abili, purché non presentino un deficit motorio tale da rendere necessario l'utilizzo di un veicolo appositamente attrezzato.
2. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità delle persone diversamente abili è effettuato gratuitamente.
3. I veicoli in servizio di N.C.C. appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità.

Art. 25

Tariffe.

1. Le tariffe del servizio di N.C.C. sono determinate dalla libera contrattazione delle parti, entro i limiti stabiliti dal Ministero dei Trasporti con D.M. 20 aprile 1993 pubblicato in G.U. il 20 maggio 1993 n.124 e s.m.i.
2. Le tariffe chilometriche vanno esposte nell'abitacolo, nella sede e nella rimessa.

Art. 26

Servizi vietati.

1. E' vietato esercitare, con veicoli adibiti a servizio noleggio con conducente, servizi ad itinerari fissi con orari e tariffe prestabilite, anche se sugli itinerari stessi non esistono servizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati.

Art. 27

Vigilanza.

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento è demandata agli organi di polizia stradale di cui all'art.12 commi 1 e 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada, nonché agli operatori di polizia di cui all'art. 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 28

Sanzioni.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada e quanto previsto dall'art. 11-bis della legge 15 gennaio 1992, n. 21; tutte le infrazioni al

presente regolamento, ove il fatto non costituisca reato o non sia soggetto a più grave e specifica sanzione, sono punite nel seguente modo:

- a) con le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 29;
- b) con le sanzioni amministrative di tipo accessorio della sospensione, della revoca o della decadenza dell'autorizzazione, di cui ai successivi artt. 30 e 31 del presente Regolamento.

Art. 29

Sanzioni amministrative pecuniarie.

1. Per le violazioni al presente regolamento in cui non trovino applicazione le norme di cui agli artt. 30 e 31 si applica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 10 e 113 della legge del 24 novembre 1981 n. 689 e di quanto previsto dall'art. 7/bis Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ad oggetto "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00.

2. Gli importi delle sanzioni per le varie fattispecie di violazione vengono stabiliti dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione.

Art. 30

Sospensione dell'autorizzazione.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 11-bis della legge 15 gennaio 1992 n. 21 e dall'art. 85 comma 4 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada, l'autorizzazione d'esercizio può essere sospesa dal Responsabile del servizio, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva, per un periodo da uno a novanta giorni nei seguenti casi:

- a) violazione di norme vigenti del Codice della Strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
- b) violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi, così come previsto dall'articolo 5;
- c) violazione delle norme che regolano il trasporto dei soggetti persone diversamente abili, così come previste all'articolo 24;
- d) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa o pecuniaria ai sensi dell'articolo 29 del presente regolamento;
- e) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività di noleggio;
- f) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- g) prestazione del servizio con contachilometri non regolarmente funzionanti.

Art. 31

Revoca dell'autorizzazione.

1. Il Responsabile del servizio dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) quando, in capo al titolare dell'autorizzazione, venga a mancare anche uno solo dei requisiti soggettivi di idoneità professionale o morale;
- b) a seguito di due provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del precedente articolo 30;
- c) quando l'autorizzazione sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nel precedente articolo 17;

- d) per la violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad una stessa persona, di autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con licenza per il servizio taxi secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 4;
- e) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.

2. La revoca viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 32

Rinuncia all'autorizzazione.

1. Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve presentare istanza scritta di rinuncia al Comune.

Art. 33

Decadenza dall'autorizzazione.

1. Il responsabile del servizio dispone la decadenza dall'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'articolo 16 del presente regolamento;
- b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
- c) per morte del titolare dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'articolo 16 del presente regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'articolo 17;
- d) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro novanta giorni;
- e) per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a 4 mesi.

2. La decadenza è comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 34

Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione.

1. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione.

Art. 35

Norme finali.

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esecutività dell'atto deliberativo di approvazione da parte del Consiglio Comunale e decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune di San Bassano.

2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate e cessano pertanto di avere efficacia tutti le norme adottate in passato dal Comune di San Bassano quali regolamenti, ordinanze e consuetudini, riguardanti le materie disciplinate dal Regolamento medesimo.

3. Il presente regolamento sarà all'occorrenza aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla Legge 15 Gennaio 1992 n. 21, alla Legge Regionale 14 luglio 2009 n. 11, alla Legge Regionale 4 aprile 2012 n. 6 ed al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada.
5. Copia del presente regolamento verrà consegnata ai titolari delle autorizzazioni.